

REGOLAMENTO (CEE) N. 2260/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2247/88⁽³⁾ e (CEE) n. 1125/89 hanno modificato l'elenco dei prodotti che fruiscono del regime di aiuti alla produzione del regolamento (CEE) n. 426/86 escludendo le ciliegie sciroppate ed includendo altri prodotti a base di pomodoro, una nuova varietà di pere, nonché le pere e pesche conservate al succo naturale di frutta; che si devono pertanto modificare corrispondentemente le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1599/84⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/88⁽⁵⁾;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1599/84 devono essere soppresse tutte le disposizioni riguardanti il sistema di quote precedentemente in vigore per taluni frutti in conserva, tenuto conto dell'introduzione, con regolamento (CEE) n. 1127/89 del Consiglio⁽⁶⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 del Consiglio⁽⁷⁾, di un sistema di limiti di garanzia per le pere Williams e Rocha allo scirippo e/o al succo naturale di frutta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2:

— Il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) per "pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta" si intendono le pesche intere o in pezzi,

senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 70 61, ex 2007 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 91 ed ex 2008 70 99;

b) per "pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo naturale di frutta" si intendono le pere delle varietà Williams o Rocha, intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero o di succo naturale di frutta e comprese nei codici NC ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99 ».

— Sono aggiunte le tre lettere seguenti:

• p) per "pomodori non pelati interi conservati" si intendono i pomodori non pelati interi delle varietà Roma e affini o di varietà rotonde che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, addizionati o di una salamoia leggera (preparazione al naturale) o di purea di pomodoro (preparazione sotto forma di purea o di succo), il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto, e compresi nel codice NC ex 2002 10 00;

q) per "pomodori non pelati conservati non interi" si intendono i pomodori in pezzi o in frammenti delle varietà Roma e affini o di varietà rotonde, passati a un setaccio a maglie larghe, anche leggermente concentrati, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, aventi un tenore di materia secca compresa tra il 4,5 % e il 14 % e compresi nel codice NC 2002 10 00;

r) per "succo naturale di frutta" si intende un liquido di copertura, avente almeno 10,5° Brix, composto unicamente di succhi ottenuti da frutti con processi meccanici, fermentescibili ma non fermentati, o di succhi ottenuti da succhi di frutta concentrati mediante reintegro della percentuale d'acqua allontanata al momento della concentrazione, quale definito dalla direttiva 75/726/CEE del Consiglio⁽⁸⁾ senza aggiunta di zuccheri.

(8) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40 ».

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

(5) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 28.

(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 32.

(7) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 18.